

E' ammesso l'acquisto di veicoli e macchine? (es. pulmino per portare i clienti di un albergo agli impianti di risalita – per un rifugio che non è raggiungibile d'inverno perché la strada viene chiusa per ordinanza comunale è ammissibile l'acquisto di una motoslitta per il trasporto dei clienti – per una struttura ricettiva che ha una strada di accesso privata è possibile l'acquisto di un mezzo spalaneve).

R. In relazione all'ampia casistica di tipologie di "investimenti" prefigurabili nell'ambito del tipo di intervento 6.4.2, la relativa ammissibilità deve intendersi complessivamente configurata, oltre che dalle condizioni generali stabilite dal paragrafo 3.2-Condizioni di ammissibilità degli interventi, dalle specifiche categorie definite dal paragrafo 3.5-Spese ammissibili (con esplicito riferimento al precedente 3.1-Descrizione interventi), che prevede comunque la voce "acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature" (paragrafo 3.1, punto c). Il successivo paragrafo 3.6-Spese non ammissibili, nell'individuare alcune tipologie spese non ammissibili (acquisto di tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper, maxicaravan e case mobili) non esclude direttamente le tipologie richiamate dal quesito.

Ne consegue che la spesa relativa a pulmino o motoslitta a supporto di un servizio esclusivo per i clienti o di un mezzo spalaneve necessario per assicurare l'accesso dei clienti ad una struttura ricettiva può ritenersi ammissibile, fermo restando tutte le condizioni generali stabilite dal tipo intervento e, in particolare, da paragrafo 3.2-Condizioni di ammissibilità degli interventi.

Nell'ambito del punto 3.1. Descrizione interventi del bando - lettera b punto iii. sistemazione delle aree esterne che interessano l'attività è ammissibile la costruzione di una piscina esterna ad un albergo?

R. In relazione all'ampia casistica di tipologie di "investimenti" prefigurabili nell'ambito del tipo di intervento 6.4.2, la relativa ammissibilità deve intendersi complessivamente configurata, oltre che dalle condizioni generali stabilite dal paragrafo 3.2-Condizioni di ammissibilità degli interventi, dalle specifiche categorie definite dal paragrafo 3.5-Spese ammissibili (con esplicito riferimento al precedente 3.1-Descrizione interventi), che limita comunque l'investimento alla "ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili" (paragrafo 3.1, punto b), anche per quanto riguarda la voce iii. sistemazione delle aree esterne che interessano l'attività. Il successivo paragrafo 3.6-Spese non ammissibili conferma espressamente che non sono ammissibili le "nuove costruzioni" (f.), ossia qualsiasi investimento che, ai sensi delle norme vigenti, risulti condizionato all'acquisizione del "permesso a costruire".

Ne consegue che la "costruzione di una piscina esterna ad un albergo", fermo restando tutte le condizioni generali richieste dal paragrafo 3.2, risulta ammissibile o meno in funzione della effettiva configurazione amministrativa del relativo investimento.

Per quanto riguarda il criterio di priorità 6.3 che cita testualmente 6.3.1 "Investimento ubicato in prossimità di: itinerari ambientali, culturali e turistici individuati dagli strumenti di governo del territorio comunale o Rete Escursionistica Veneta, Strade del Vino e dei prodotti tipici costituite ai sensi della LR 7 settembre 2000 n.17" e il cui criterio di assegnazione è "Il punteggio viene assegnato in presenza di attestazione rilasciata da legale rappresentante del soggetto responsabile dello strumento di governo del territorio comunale o della Rete escursionistica Veneta, o della Strada del Vino o dei prodotti tipici costituite ai sensi della LR 17/2000" come avevo già fatto notare la REV fa riferimento a una DGR del 2009 e non è mai stata aggiornata nonostante la Regione abbia speso decine di milioni in piste ciclabili (es. il tratto di pista ciclabile da Pieve di Cadore a Longarone non risulta nella cartografia come tutti gli altri tratti realizzati successivamente al 2009). Cosa si intende per prossimità?

R. Considerato l'esplicito richiamo alla "ubicazione" dell'investimento, con riguardo agli "itinerari" indicati dal criterio di priorità 6.3 relativo al tipo di intervento 6.4.2, la "prossimità" viene valutata in funzione della effettiva dislocazione dell'investimento rispetto all'itinerario interessato ed alla conseguente "vicinanza", nello spazio e/o nel tempo, ritenendo comunque rispondente al concetto di "prossimità" l'ubicazione nell'ambito del medesimo comune o di comuni limitrofi ed adiacenti. Per ulteriori situazioni, il soggetto che

attesta la "prossimità" è tenuto a specificare gli elementi a supporto, con riferimento prioritario alla effettiva "distanza" valutata prioritariamente in termini spaziale e/ o temporali.

Paragrafo 3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi - Lettera g. l'intervento non è oggetto di analoga domanda di aiuto presentata a valere sui fondi del POR FESR.

Quesito: La specifica sopra riportata sembra escludere dall'ammissibilità, una domanda già presentata su un bando POR FESR, a prescindere dall'esito dell'istruttoria. Se questa stessa domanda non rientra a finanziamento del bando POR per risorse insufficienti, è possibile presentare domanda sul bando dell'azione 6.4.2? Oppure è necessario annullare la domanda sul bando POR? (Questa possibilità permetterebbe di presentare interventi immediatamente cantierabili, che hanno già ottenuto le autorizzazioni necessarie, sono già stati riconosciuti ammissibili ma non finanziati a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili).

R. Ad oggi non risulta ancora formalizzato il "Manuale Unico" relativo al Tipo Intervento 6.4.2; facendo riferimento (per quello che può valere) al Manuale Unico del TI 6.4.1 si ottengono le seguenti indicazioni:

3.1.3.5 - Verifica del "non - doppio finanziamento"

*L'istruttore deve verificare che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi Strutturali e d'Investimento europei o da altri programmi e strumenti dell'Unione. Pertanto deve essere verificato che la medesima azienda (CUAA) **non abbia presentato domanda di adesione** ad altre sovvenzioni pubbliche che possono finanziare il medesimo intervento.*

L'istruttore in caso di esito positivo dovrà porre attenzione alle condizioni di non cumulabilità previste dal bando; verificare la tipologia dell'intervento richiesto e, qualora necessario, chiedere formalmente al richiedente a quale domanda di aiuto intende rinunciare qualora la tipologia degli interventi richiesti coincidessero.

Il codice ateco della microimpresa o della persona fisica che vuole fare domanda di aiuto deve essere codice ateco principale o può essere anche secondario?

*Come indicato al paragrafo 2.2 lettera e) (pag 75/123) e paragrafo 3.3 lettera b) (pag 76/123) delle linee guida approvate con DGR nr. 2176 del 23 dicembre 2016, i soggetti che **ampliano l'attività** possono essere titolari di codice ateco anche secondario. I soggetti che **aprono la partita iva** devono avere codice ateco principale relativo all'attività per la quale viene richiesto l'intervento."*

Quali sono i riferimenti procedurali per la formazione dell' elenco prezzi relativi alla progettazione di interventi in zona montana?

In particolare dobbiamo riferirci al prezzario della Regione Veneto o della Provincia di Belluno?

Gli "Indirizzi Procedurali Generali" relativi al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (che allego nella versione vigente) costituiscono un documento di riferimento generale per la valutazione delle spese e per normare ulteriori aspetti procedurali comuni ai bandi PSR.

In quanto documento di riferimento generale viene in più punti richiamato dai bandi stessi.

Per esempio il bando "tipo" per l'intervento 7.6.1 ("Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale") prevede la presentazione di un computo metrico estimativo analitico "redatto sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento adottati a livello regionale o dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Veneto" (aspetto questo che non trova riscontro negli IPG perché specifico solo di interventi su immobili di riconosciuta valenza storico/architettonica, che presuppongono interventi secondo metodologie di restauro vero e proprio).

Per capire quali siano "i prezzi di riferimento adottati a livello regionale" ci si riferisce agli IPG (paragrafo 2.5 - Com'è valutata la pertinenza, congruità e ragionevolezza delle spese) e quindi "Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci:

• del Prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane o • del Prezzario regionale opere edili della Regione del Veneto e Prezzario regionale dei Lavori Pubblici per gli impianti tecnologici per le altre zone o • del Prezzario regionale delle opere agroforestali".

Anche se negli IPG a tale indicazione viene premesso "Investimenti realizzati da privati" si precisa che i bandi non distinguono, sotto questo aspetto, tra richiedente pubblico o privato; quindi in ogni caso si dovrà produrre un adeguato computo metrico estimativo analitico per la quantificazione della spesa; è evidente, poi, che il soggetto pubblico dovrà successivamente procedere con le procedure di affidamento secondo la normativa vigente al fine di individuare il soggetto od i soggetti che effettueranno i lavori e/o le forniture. Gli stessi IPG dispongono, poi, che "Nel caso di Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico la spesa ammessa corrisponde per la realizzazione:

- di opere e lavori pubblici, all'importo indicato nel quadro economico rideterminato (cfr. paragrafo 2.8.3)

- di servizi, all'importo di affidamento.

L'importo della nuova spesa ammessa non può in nessun caso essere superiore all'importo approvato nel decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA (cfr. sezione I, paragrafo 3.3)."

In altri termini, individuata una spesa massima ammissibile in sede istruttoria (necessaria per perfezionare la concessione del contributo), la spesa su cui determinare il contributo effettivamente riconoscibile dovrà tenere conto degli eventuali ribassi conseguiti in sede di affidamento.